

SCRITTURA PRIVATA

L'ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA, consorzio di irrigazione e bonifica, giuridicamente riconosciuta con R.D. 7 aprile 1927 n. 648, con sede in Novara, via Negroni n. 7, codice fiscale n. 80000210031, partita IVA n. 00533360038, in persona del Segretario dott. Roberto Occhipinti nato a Novara il 16/04/1961

C O N C E D E

- per quanto le spetta e salvi i diritti dei terzi e fatto salvo il rispetto delle norme di pianificazione urbanistico-territoriale, al COMUNE DI SIZZANO codice fiscale n. 80001390030 e partita IVA n. 00551500036 - in persona del
nato a il autorizzato con deliberazione
n. del , divenuta esecutiva ai
sensi di legge - proprietario dei fondi interessati dalla presente concessione e distinti con il n. 77 del Foglio 10 del comune di Sizzano alle seguenti coerenze: a levante canale del Distretto autonomo "Sizzano" e mappali nn. 86 e 87, a mezzodì e a ponente strada comunale denominata via Chiovini e a tramontana mappali nn. 76 e 78, di scaricare le acque meteoriche costituite da acque di seconda pioggia di una parte del piazzale riqualificato e adeguato a centro raccolta rifiuti mediante tubo del diametro di mm. 200 per un quantitativo massimo di l/s 15 e di mantenere una recinzione metallica, realizzata a distanza di circa m 0,50 dal cavo distrettuale.

Indi le Parti, che per brevità, in quanto segue, saranno denominate, rispettivamente, "Associazione" e "Comune", danno atto che lo scarico dovrà essere esercitato e le opere, comprese quelle di scarico, dovranno essere conservate sotto l'osservanza delle seguenti

CONDIZIONI

1) Nessuna modifica potrà essere apportata dal Comune alle opere oggetto della presente

concessione senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Associazione. In ogni caso, l'Associazione, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 9/4/2008 n. 81 e s.m.i., informa il Comune - con ciò assolvendo a qualsiasi onere derivante da tale disposizione di legge - circa i rischi insiti nello svolgimento di lavori interessanti i corsi d'acqua e loro pertinenze con pericolo di:

- “colpi d'acqua” di differente portata generati da cause diverse;
- infezioni per contatto con acque inquinate colanti nei corsi d'acqua;
- franamenti di sponda o cedimenti dei rivestimenti spondali;
- scariche elettriche per induzione o per contatto diretto con linee aeree o interrate;
- scoppi, incendi, sversamenti per intercettazione accidentale di linee tecnologiche, aeree o interrate, per il trasporto di gas o idrocarburi;
- caduta di materiali da manufatti o strutture comunque denominate che sovrappassano i corsi d'acqua;
- punture di insetti presenti nell'habitat di campagna;
- infezioni alle vie respiratorie dovute all'attività di concimazione e diserbo nell'ambito delle attività agricole.

Il Comune dovrà conseguentemente dotarsi o dotare il personale incaricato dell'esecuzione dei lavori di tutti gli strumenti di protezione individuale necessari ad evitare gli incidenti dovuti ai rischi di cui sopra o informare di tali rischi la ditta eventualmente incaricata dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi.

2) Le acque di scarico dovranno essere convogliate in un'unica condotta del diametro di mm 200.

Qualora, tenuto conto della durata dei periodi di asciutta programmata per la manutenzione dell'alveo del cavo distrettuale, non fosse possibile convogliare altrove le acque di scarico, saranno a carico del Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese i maggiori

oneri derivanti dal dover eseguire lavori in presenza di acqua fluente (ture, by-pass, pompaggi, ecc.).

Il Comune dovrà inoltre realizzare, subito a monte dello sfocio della tubazione di scarico e in posizione accessibile, un pozzetto atto a consentire in qualunque momento accertamenti, prelievi ed analisi delle acque di scarico.

3) Il Comune dovrà, lungo il tratto di recinzione confinante con il cavo distrettuale, provvedere alla manutenzione ordinaria (taglio erbe, piante ecc.), della fascia compresa tra la recinzione stessa e il ciglio della sponda del cavo distrettuale e della porzione in corrispondenza del manufatto di scarico.

4) Il Comune assicura che i lavori sono stati eseguiti a regola d' arte e per mezzo di Ditta specializzata, secondo le indicazioni e sotto la sorveglianza del Personale tecnico dell'Associazione, alle cui prescrizioni il Comune si è uniformato.

Il Comune dovrà comunicare per iscritto le date di inizio e fine di eventuali nuovi lavori che dovranno essere comunque eseguiti – in accordo con l' Ufficio Zonale competente dell' Associazione – in periodi tali da non ostacolare il regolare deflusso delle acque e l' esercizio dell' attività irrigatoria; il tutto valutando altresì l' eventuale necessità di ottenere particolari permessi per la messa in asciutta dei canali e/o per consentire il recupero della fauna ittica.

Il Comune si impegna inoltre a eseguire, entro trenta giorni dalla richiesta dell'Associazione, per mezzo di Ditta specializzata e a proprie cura e spese, tutte quelle modifiche alle opere concesse che si rendessero necessarie in concomitanza o a seguito di interventi di riforma, di ricostruzione o di manutenzione straordinaria del cavo distrettuale.

5) L'Associazione non assume alcuna responsabilità in ordine al dimensionamento delle strutture concesse, che sono state progettate, calcolate e realizzate a cura e spese del Comune.

Lo stesso assicura di aver provveduto direttamente a richiedere le

autorizzazioni (permesso di costruire ecc.) e a espletare tutte le pratiche eventualmente necessarie (denuncia al competente Ufficio Regionale per le opere in c.a. ecc.), sollevando l'Associazione da ogni responsabilità per mancata o ritardata ottemperanza alle norme vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori.

6) Farà carico al Comune l'obbligo di eseguire, per tutta la durata della concessione per mezzo di Ditta specializzata e a proprie spese, tutti i necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di eventuale ristrutturazione o ricostruzione delle opere concesse, così come le stesse risultano (dimensioni, caratteristiche ecc.) dalla descrizione che precede e, ovviamente, comprese le parti interessanti direttamente le sponde e l'alveo del cavo distrettuale.

Detti interventi di manutenzione dovranno essere estesi anche alle sponde e all'alveo del cavo per un tratto di m 5 tanto a monte quanto a valle del manufatto di cui trattasi.

Il Comune dovrà altresì uniformarsi alle eventuali prescrizioni che l'Associazione ritenesse di dettare tanto per la buona conservazione delle opere quanto per garantire il regolare deflusso delle acque.

7) Nel caso d'inadempimento delle obbligazioni di cui sopra, l'Associazione, anche senza costituire in mora il Comune, avrà diritto di provvedere essa stessa sia direttamente che a mezzo di Impresa a quanto prescritto nella concessione, a spese del Comune medesimo, il quale dovrà rimborsare il canone nel termine di giorni 20 dalla sua notificazione.

8) Il Comune sarà tenuto al risarcimento verso l'Associazione ed i terzi di qualunque danno possa essere causato dall'esercizio dello scarico, dalla natura delle sostanze scaricate, dalla costruzione, dall'esistenza o dalla trascurata manutenzione delle opere concesse e non potrà pretendere il risarcimento dei danni che fossero arrecati alle opere medesime dalle acque fluenti nell'acquedotto su cui lo scarico e le opere sono realizzati.

Al Comune farà pure carico ogni e qualsiasi responsabilità, anche penale, per incidenti, rotture, sinistri ecc. conseguenti a carente, mancata o ritardata esecuzione di tutti gli interventi che gli competono.

Il Comune dovrà pertanto tenere sollevata e indenne l'Associazione da ogni molestia o azione di terzi relativamente all'esercizio della concessione.

9) Il Comune si assume fin da ora l'impegno di provvedere, sollevando l'Associazione da ogni relativa incombenza e responsabilità, a tutti gli adempimenti previsti dalle leggi, vigenti ed emanande, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e, altresì, a quelli che verranno prescritti, da parte dello Stato e/o delle Regioni, in materia di riordino delle utenze irrigue e problemi connessi. In particolare, il Comune si impegna a produrre all'Associazione, pena revoca della presente concessione, copia dell'autorizzazione allo scarico, qualora l'ottenimento della stessa fosse previsto dalla vigente normativa.

10) Il Comune non potrà in ogni caso, neppure eccezionalmente, immettere scarichi di sostanze che, ad insindacabile giudizio dell'Associazione, possano comunque ritenersi nocive o pericolose per l'agricoltura e per le attività ad essa connesse.

A tal fine, fatta salva la facoltà per l'Associazione di eseguire o far eseguire in qualunque momento accertamenti, prelievi ed analisi - a spese del Comune ed anche all'interno della sua proprietà - atti ad assicurare l'osservanza delle predette prescrizioni.

L'Associazione si riserva, in caso d'inosservanza, ogni più ampia libertà di azione in merito, compresa la facoltà di immediata revoca della concessione.

11) La presente concessione - che si dichiara fatta a titolo precario - è accordata per anni 19 ed ha decorrenza dal 1° gennaio 2016 e scadenza al 31 dicembre 2034; scaduto tale termine la concessione stessa si intenderà risolta di pieno diritto senza bisogno di preventiva reciproca disdetta.

L'Associazione, nonostante la concessione assentita, potrà sempre comunque liberamente disporre nel più lato senso del canale, riservandosi anche la facoltà di revocare la concessione stessa.

12) Qualora la concessione non venga rinnovata alla scadenza ed altresì nel caso di anticipata risoluzione sia per rinuncia del Comune sia per revoca da parte dell'Associazione, il Comune stesso dovrà provvedere, a sue cura e spese, alla disattivazione dello scarico, alla completa demolizione delle opere, alla rimozione dei materiali di risulta e al ripristino a regola d'arte dell'alveo e delle sponde del cavo distrettuale. Le operazioni sopra descritte dovranno in ogni caso essere completate entro e non oltre il termine della prima asciutta successiva alla scadenza, rinuncia o revoca della concessione.

13) La presente concessione, per quanto concerne gli scarichi, si intende limitata alle acque piovane decadenti da una porzione del sopraccitato fondo per una superficie totale di circa m^2 720,00, dei quali circa m^2 31 di superficie coperta e m^2 689,00 di superficie scoperta pavimentata.

Resta pertanto inteso che in tutti i casi che comportassero modificazioni nell'intensità e nella natura dello scarico - quali diversa destinazione, ampliamenti, nuove costruzioni ecc. - il Comune dovrà preventivamente ottenere una nuova autorizzazione da parte dell'Associazione e sottostare alle nuove condizioni fissate da quest'ultima.

14) Il Comune non potrà autorizzare nè permettere, senza il preventivo consenso dell'Associazione, immissioni da parte di terzi nella tubazione di scarico e sarà responsabile verso l'Associazione di eventuali immissioni abusive .

15) Il Comune non potrà effettuare estrazioni d'acqua dal sottosuolo senza la formale autorizzazione dell'Amministrazione competente e dell'Associazione.

16) La presente concessione si intende valida, alle stesse condizioni, anche per gli eventuali successori o aventi causa delle Parti sottoscritte, ciascuno dei quali sarà solidalmente e

indivisibilmente responsabile dell'osservanza delle obbligazioni assunte con il presente atto. Pertanto, in caso di alienazione del fondo o dei fondi interessati allo scarico e alle opere concessi, il Comune si assume l'onere di notificare all'acquirente l'esistenza delle obbligazioni derivanti dal presente atto e rimarrà responsabile verso l'Associazione fino a quando l'acquirente non avrà assunto formalmente le suddette obbligazioni.

17) Il Personale dell'Associazione continuerà ad avere libero accesso alla proprietà del Comune per la sorveglianza e la manutenzione del tratto di acquedotto interessato dallo scarico e dalle opere concessi. L'Associazione continuerà infatti a provvedere, direttamente e a proprie spese, all'esecuzione di quegli interventi manutentivi che di volta in volta si renderanno necessari per assicurare il transito delle normali portate irrigue.

18) Il Comune è tenuto a corrispondere all'Associazione a titolo di canone un importo una tantum pari a € 600,00 (seicento/00), maggiorato di ogni onere di legge e di contratto.

19) Il pagamento dell'importo di cui al precedente articolo dovrà essere effettuato non appena stipulata la presente concessione a ricevimento del relativo avviso di pagamento, mediante versamento sul c/c n. IBAN IT14 E 05034 10100 000000001310 in essere presso Banco BPM S.p.A. filiale di Novara - o sul c/c postale n. 16606287 a favore dell'Associazione stessa. Sarà in facoltà dell'Associazione medesima di procedere alla riscossione di tale importo mediante ruolo ad opera del proprio Esattore.

Qualora il Comune, per qualsiasi ragione o causa, dovesse ritardare il versamento di quanto dovuto, l'Associazione applicherà:

- l'indennità di mora
 - pari al 3,00% per tutti i pagamenti che avvengono entro i 30 giorni successivi alla data di scadenza indicata sull'avviso di pagamento;
 - pari al 3,75% per tutti i pagamenti che avvengono oltre i 30 giorni;
- l'indennità di ritardato pagamento (in aggiunta alla sopraccitata indennità di mora) nella

misura del tasso legale in vigore; detta indennità sarà calcolata sul canone insoluto e commisurata al periodo di insolvenza compreso tra il 1° giorno (incluso) successivo a quello di scadenza fissato sull' avviso di pagamento e il giorno di scadenza indicato sull' avviso di morosità oppure - nel caso in cui non sia stato emesso quest' ultimo avviso - la data dell' effettivo pagamento all' Associazione del canone stesso.

Trascorso poi infruttuosamente sei mesi dalla richiesta di pagamento da parte dell' Associazione, quest' ultima avrà la facoltà, senza necessità di ulteriore preavviso, di revocare la concessione e il Comune dovrà provvedere, a sue cura e spese, a far restituire in pristino lo stato del cavo, in conformità delle prescrizioni dell'Associazione stessa, entro il termine strettamente necessario.

20) Sono a carico del Comune tutte le spese inerenti alla stipulazione, alla registrazione ed all'eventuale trascrizione del presente atto, quelle per le copie autentiche occorrenti, quelle gravanti sulle quietanze dei pagamenti e qualunque altro onere annesso, anche se derivante da leggi future.

21) La presente concessione non è soggetta all'imposta sul valore aggiunto (IVA) per il combinato disposto di cui agli artt. 4 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633 e 8, comma 2, capoverso 1 bis della L. 26/6/1990 n. 165.

Agli effetti della registrazione fiscale, alla presente concessione si rende applicabile l'aliquota di cui all'art. 9 della parte prima della tariffa di cui al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (3%).

22) Le Parti si impegnano fin da ora a deferire al Collegio degli Arbitri dell'Associazione tutte le controversie che dovessero eventualmente sorgere in sede di interpretazione e di esecuzione delle clausole contenute nel presente atto .

23) Per l'esecuzione della concessione e per ogni emergenza relativa il Comune elegge il proprio domicilio legale in Novara, presso la Segreteria comunale.

Novara, li

ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA

IL SEGRETARIO

(dott. Roberto Occhipinti)

COMUNE DI SIZZANO

